II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/413 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

recante trecentotrentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 7 marzo 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) (nome nella grafia originale: Катиба ат-Таухид валь-Джихад); alias: a) JANNAT OSHIKLARI; b) Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; già: JANNAT OSHIKLARI. Indirizzo: n.d. Altre informazioni: Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (in precedenza Jannat Oshiklari) è un'organizzazione terroristica operante nell'ambito dell'organizzazione terroristica internazionale Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Il gruppo opera principalmente nelle provincie di Hama, Idlib e Ladhiqiyah, nella Repubblica araba siriana e svolge anche operazioni in Turchia, in Kirghizistan, in Uzbekistan, nella Federazione russa, nel Tagikistan, nel Kazakhstan, in Egitto, in Afghanistan e in Ucraina. L'organizzazione KTJ conta circa 500 combattenti. Coopera inoltre con organizzazioni terroristiche quali Khatiba Imam al-Bukhari e il Gruppo della Jihad islamica. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 7.3.2022.».